

9. BAGAGLI E TRASPORTO DI ANIMALI

§1.- Bagagli

Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente i bagagli a condizione che non contengano sostanze maleodoranti, nocive o pericolose (ai sensi del Regolamento in materia di trasporti internazionali per ferrovia delle merci pericolose - RID - e delle leggi e regolamenti nazionali vigenti quali materie ed oggetti esplosivi ed infiammabili, le materie soggette ad infiammazione spontanea, tossiche, infettanti, radioattive e corrosive), posti nello spazio messo a disposizione e non rechino disturbo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture.

Nel caso in cui i bagagli rechino grave disturbo o danno, il proprietario sarà assoggettato al pagamento di una penalità di €8,00 e dovrà comunque provvedere a sua cura a scaricarli alla prima stazione di fermata.

Salvo le eccezioni stabilite da Trenitalia, sono comunque ammessi al trasporto, a determinate condizioni, materiali o macchinari che possono prevedere nella loro struttura o durante il loro funzionamento sostanze pericolose.

Possono inoltre essere considerate bagaglio le sostanze e gli articoli confezionati per la vendita al dettaglio e destinati ad uso personale e/o domestico, per esigenze sanitarie o per attività sportive o di svago.

Nel caso in cui il viaggiatore non rispetti queste disposizioni, dovrà corrispondere, a titolo di penalità, la somma di €200,00. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a €100,00. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a € 50,00.

§2.- Custodia dei bagagli – Responsabilità

Trenitalia, in caso di incidente, corrisponde, su richiesta del viaggiatore, per la distruzione o smarrimento delle valigie e degli altri oggetti ammessi al trasporto, € 260,00 a viaggiatore, salvo la dimostrazione di un maggior danno. Nel caso di deterioramento corrisponde al viaggiatore l'ammontare del deprezzamento subito dalle cose oggetto di trasporto.

§3.- Il trasporto di animali

Il viaggiatore può trasportare gratuitamente un cane di piccola taglia, gatto ed altri piccoli animali domestici da compagnia custoditi nell'apposito contenitore di dimensioni non superiori a cm.70x30x50, tale da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori sia alle vetture.

E' ammesso il trasporto a titolo gratuito del cane guida per viaggiatori non vedenti, anche se accompagnati da altre persone, su tutte le categorie di treni, classi e livelli di servizio del trasporto regionale.

Salvo specifiche disposizioni regionali il trasporto di un cane (ad eccezione di quelli di piccola taglia e custoditi nel contenitore) è ammesso solo se provvisto di museruola e guinzaglio.

Il viaggiatore, per il trasporto del cane, deve munirsi di un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il percorso effettuato, ridotta del 50%.

Per il trasporto dei cani (anche se racchiusi nell'apposito contenitore), eccetto per i cani guida per viaggiatori non vedenti, è necessario il certificato di iscrizione all'anagrafe canina ed il libretto sanitario o, per i passeggeri stranieri, del passaporto in sostituzione di entrambi i documenti. Tale documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta del personale di controlleria.

Il trasporto del cane non è ammesso nella fascia oraria dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì. In nessun caso i cani ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori o intralciare il passaggio. Qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori l'accompagnatore del cane, su indicazione del personale di bordo, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.

L'accompagnatore del cane ha l'obbligo di provvedere alla sorveglianza ed è il solo responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati dal cane stesso.

Il biglietto relativo al trasporto del cane può essere sostituito secondo quanto stabilito al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, ed è rimborsabile solo se presentato congiuntamente a quello emesso per il viaggiatore.

L'importo non è rimborsabile se pari o inferiore a €8,00, dopo l'applicazione della trattenuta che deve essere calcolata sull'importo complessivo dei due titoli di viaggio.

Irregolarità nel trasporto di animali

Per ogni contenitore eccedente le dimensioni ammesse in franchigia è dovuto il pagamento, salvo diverse disposizioni regionali, di una penalità di €8,00 e accompagnatore e cane sono tenuti comunque a scendere alla prima stazione di fermata.

Nel caso di mancanza del certificato di iscrizione all'anagrafe canina e/o del libretto sanitario o del passaporto del cane per i passeggeri stranieri viene prevista a bordo treno la regolarizzazione con il pagamento di una penalità di €25,00, fermo restando l'obbligo per l'accompagnatore ed il cane di scendere alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.

Se l'irregolarità riguarda sia il biglietto del viaggiatore che il rispetto delle condizioni di trasporto del cane o nel caso di utilizzazione di più treni di categoria diversa la penalità dovuta si applica una sola volta.

Per tutte le altre irregolarità valgono le norme previste al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle presenti Condizioni Generali di Trasporto.